

## **ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO**

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del Referendum, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (Articolo 4-bis comma 1 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459), ricevendo la scheda al loro indirizzo all'estero.

Per partecipare al voto all'estero, tali elettori dovranno - **entro mercoledì 26 febbraio 2020** - far pervenire AL COMUNE d'iscrizione nelle liste elettorali **un'apposita opzione**.

**E' possibile la revoca entro lo stesso termine.**

Si ricorda che l'opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per il Referendum costituzionale del 29 marzo 2020).

L'opzione può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall'interessato (nel sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l'indicazione dell'Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).